

Articolo 57 **EX ART 55**

Motivi di esclusione

1. *Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico* è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita **all'articolo 2 della**

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio¹;

1 **Decisione quadro 2008/841/GAI** del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta

contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità

europee o degli Stati membri dell'Unione europea¹ e all'articolo 2, **paragrafo 1**

della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio²; nonché corruzione come

definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli **interessi**

finanziari delle Comunità europee³;

d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti

rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della

quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁴ ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

e) riciclaggio di proventi di attività criminose **o finanziamento del terrorismo**,

quali definiti all'articolo 1 della **direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e**

del Consiglio⁵;

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

all'articolo 2

L'obbligo di escludere **un operatore economico** si applica anche nel caso in cui la **persona condannata** definitivamente **è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o** è una persona **ivi** avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. **Un** operatore economico è escluso dalla partecipazione a una **procedura d'appalto** se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto **che l'operatore economico non ha ottemperato agli** obblighi relativi al pagamento **di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante** secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

EMENDAMENTO. Dopo la parola: "pagamento" **sopprimere il seguente periodo:** di imposte o contributi previdenziali **e se ciò è stato**", e di seguito aggiungere: "di quanto spettante agli operatori economici che hanno prestato la loro attività in regime di contratto derivato e per questo, è stata presa una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante.

Inoltre, non ha provveduto a pagare quanto dovuto ai propri dipendenti per salari e/o stipendi, non ha ottemperato all'obbligo del pagamento delle imposte, al versamento, come sostituto d'imposta, delle trattenute fiscali, non ha provveduto a versare i contributi previdenziali o assistenziali e, negli Stati membri ove è previsto dai contratti collettivi, i versamenti contrattuali, come stabiliti dalle parti. Quanto sopra, deve essere".....

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

EMENDAMENTO. Dopo la: "**relativi**" sostituire il restante periodo con: "per salari e/o stipendi dovuti ai propri dipendenti, non ha ottemperato all'obbligo del pagamento delle imposte, al versamento, come sostituto d'imposta, delle trattenute fiscali, non ha provveduto a versare i contributi previdenziali o assistenziali e, negli Stati membri ove è previsto dai contratti collettivi, i versamenti contrattuali, come stabiliti dalle parti e ivi riportati".

1 GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

2 Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

3 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

4 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

5 Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15**).

1 **Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011).**

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

EMENDAMENTO. Dopo la parola: “ **multe.** “ Aggiungere: Nel caso che l'operatore economico si è impegnato a pagare quanto precedentemente non ottemperato, le amministrazioni aggiudicatrici, tratteranno, ad ogni pagamento, dovuto per lo stato avanzamento contrattuale, una percentuale, pari al%, a garanzia dell'adempimento preso.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

EMENDAMENTO. Dopo la frase: “**Gli Stati membri** “ aggiungere: “, dopo aver esperito più di un tentativo per affidare ad un operatore economico un'appalto con le caratteristiche di imperativa urgenza,

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione

ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

EMENDAMENTO. Sopprimere tutto il secondo periodo del paragrafo 3.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo

adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18,

paragrafo 2;

b) se l'operatore economico è **in stato di fallimento o** è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se **ha cessato** le sue **attività o si trova in** qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi **adeguati** che

*l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, **il che rende dubbia la sua integrità**;*

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

EMENDAMENTO. Dopo la parola: “concorrenza “ aggiungere: “. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice escluderà dalla procedura d'appalto, tutti gli operatori economici, artefici di questo atto e segnalerà, alla magistratura territorialmente competente le indicazioni o la documentazione in suo possesso”;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

di cui

*g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di **un** requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto **pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;** **BUONO!***

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole

sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

EMENDAMENTO. dopo la parola: “**escludono**” sopprimere il periodo: “**un operatore economico**” e aggiungere: “l’offerente firmatario il contratto d’appalto o qualsiasi altro operatore economico, che si trovi nelle condizioni di cui al primo periodo del presente paragrafo 5, interessato alla realizzazione dell’appalto avente un contratto derivato”

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver **risarcito o di essersi impegnato a risarcire** qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, **di aver** chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e **di aver** adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e **relativi al personale** idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

EMENDAMENTO. Al termine del paragrafo 6., aggiungere il seguente periodo: “Per quanto riguarda le situazioni menzionate nel presente paragrafo e in quelli successivi del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver valutato l'entità economica del reato o l'illecito

commesso, tratterranno, ad ogni pagamento, dovuto per lo stato avanzamento contrattuale, una percentuale, pari al%, a garanzia dei diritti universali ed inderogabili a tutela di tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione dell'appalto.

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.